



DELIBERA CONTRIBUTIVA

CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA
Delibera del Consiglio Generale del 3 febbraio 2020

Il Consiglio Generale nel prendere atto di quanto previsto nell'art. 6 dello Statuto e dopo aver verificato le esigenze emerse dallo studio dei differenti trattamenti contributivi dei soci, pur confermando la piena legittimità degli accordi in deroga e stipulati nel pieno rispetto delle norme statutarie, e di quanto previsto dalla delibera interpretativa del 9 aprile 2019, ritiene opportuno **richiamare una maggiore e puntuale applicazione del criterio di calcolo vigente al fine di garantire una maggiore equità** nell'imputazione delle quote di adesione dovute dai soci per gli anni **2020** e seguenti.

I componenti del Consiglio Generale riconoscono unanimemente quale valore primario l'estensione della base associativa, per un esercizio più incisivo del ruolo di rappresentanza delle imprese, tenendo comunque conto delle indicazioni politiche ed organizzative della riforma Pesenti, approvata dall'Assemblea Straordinaria del 19 giugno 2014.

A tal fine, il Consiglio Generale incoraggia la promozione dello sviluppo associativo, da svolgere sotto il coordinamento della Direzione Generale dell'Associazione e con la collaborazione di tutte le Sezioni e i Gruppi, raccomandando l'uso di adeguati strumenti incentivanti le nuove adesioni.

1. DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNUE E FATTURATO

Confindustria Chieti Pescara si attiverà ogni anno per reperire i BILANCI (anno di riferimento 2018) di tutte le Aziende Associate da cui potrà desumere i dati necessari al corretto e puntuale calcolo dei contributi associativi.

Qualora risulti impossibile reperire i bilanci o nei casi residuali (ad es. Bilancio consolidato), Confindustria Chieti Pescara richiederà alle stesse aziende un'autodichiarazione dei dati necessari per il conteggio dei contributi associativi.

In caso di mancato reperimento dei suddetti, il contributo dovuto sarà aumentato del 20% rispetto al contributo dell'anno precedente.

Nel caso di invio tardivo dei bilanci, eventuali conguagli a favore dell'azienda saranno considerati nel conteggio per l'anno successivo.



2. CRITERIO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

2.a Criterio ordinario per le imprese industriali e per le imprese non inquadrato nei successivi punti

Il contributo associativo annuo è riscosso dall'Associazione in forma diretta ed è calcolato sulla base del seguente schema:

Aliquota	Retribuzioni Complessive Annuie *
0,60%	per Salari e stipendi (conto economico voce B 9a) $x \leq \text{€ } 500.000,00$
0,40%	per la restante parte della voce B 9a $500.000,01 \leq x \leq 10.000.000,00$
0,20%	per la restante parte della voce B 9a $10.000.000,01 \leq x \leq 25.000.000,00$
0,10%	per la restante parte della voce B 9a $x \geq 25.000.000,01$

Il contributo minimo è fissato in **€ 1.000,00** (mille).

2.b Criterio del contributo associativo per le Imprese della Sezione Servizi Innovativi e della Sezione Turismo

I contributi associativi per le aziende aderenti alla Sezione Servizi Innovativi e della Sezione Turismo sono stabiliti in percentuale sul fatturato di ogni impresa (conto economico voce A1: Ricavi delle vendite e delle prestazioni): è fissata una quota annua di euro **1.000,00 (mille/00)** per aziende con fatturato fino a 500.000,00 € annui.

Ad essa se ne aggiunge una ulteriore variabile pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni successivo scaglione di fatturato di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e/o frazione, fino ad un limite massimo di contributo totale, tra parte fissa e variabile, di euro **5.000,00 (cinquemila/00)**.

3. CONTRIBUTO MINIMO ASSOCIATIVO

Il contributo minimo è fissato in **€ 1.000,00**

Qualora dal calcolo del contributo ordinario dovesse risultare una cifra inferiore si applicherà automaticamente il contributo minimo di cui al presente articolo.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il contributo associativo dovrà essere versato in 2 rate secondo le seguenti modalità di pari importo:

- 1° Versamento o acconto: entro il 31 marzo di ogni anno.



- 2° Versamento o saldo: entro il 30 settembre di ogni anno della cifra residua derivante dal conteggio del contributo in base ai valori di Salari e stipendi e Fatturato.

Le cifre risultanti dal calcolo contributivo saranno arrotondate per difetto o per eccesso all'euro.

5. CASI PARTICOLARI

Rappresentano casi particolari le iscrizioni di:

- a) Consorzi d'impresе;
- b) Gruppi di aziende nella cui compagine societaria ci siano in prevalenza gli stessi soci;
- c) Aggregazioni e/o Associazioni temporanee e/o Contratti di Rete;

In questi casi gli Organi Direttivi dell'Associazione individueranno le modalità di adesione e di partecipazione alla vita associativa, sempre tenendo conto che la rappresentatività sarà proporzionale e commisurata al contributo complessivamente versato.

Altri casi particolari sono rappresentati dai **Soci Aggregati, Soci Ordinari di Territorio, Soci Collettivi** per i quali gli Organi Direttivi dell'Associazione potranno individuare specifiche modalità di contribuzione, forme limitate di erogazione di servizi e di voto in Assemblea riportate in apposite convenzioni stipulate tra le parti.

6. SANZIONI

In caso di inadempienza contributiva, l'Azienda sarà assoggettata alle sanzioni previste dal vigente Statuto (Censura, sospensione, decadenza dagli incarichi, espulsione) nonché alle azioni di recupero giudiziale, con aggravio di oneri, spese e interessi.

7. PERFEZIONAMENTO DELL'ISCRIZIONE

La Domanda di Ammissione a Socio dovrà essere corredata dalla **Dichiarazione del numero dei dipendenti medio e delle Retribuzioni complessive annue** (Salari e stipendi (conto economico) voce B 9a)) nonché della dichiarazione di **Fatturato realizzato dall'azienda** con riferimento all'anno 2018.

Contestualmente alla ratifica della Domanda di Ammissione dovrà essere effettuato il versamento della somma pari al contributo secondo le modalità di versamento previste dalla presente delibera.

L'adesione si intende perfezionata con la delibera del Consiglio Di Presidenza di cui all'art. 21 dello Statuto Associativo.



8. CASI DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO:

8.a Riduzioni per i nuovi associati

Ferma restando la contribuzione minima di Euro **1.000.00**, ed al fine di consentire un ingresso armonizzato in Associazione, ai nuovi soci potrà essere applicata una riduzione del:

- **50% per il primo anno di adesione**
- **30% per il secondo anno di adesione**
- **20% per il terzo anno di adesione**

Per il primo anno di iscrizione l'azienda è tenuta al pagamento del contributo associativo annuo in ragione dei mesi di iscrizione a partire dalla data di presentazione della domanda. Tale condizione viene concessa anche in caso di riduzione contributiva.

Al fine di incoraggiare la promozione dello sviluppo associativo, il Consiglio Generale autorizza l'uso di ulteriori strumenti incentivanti le nuove adesioni da svolgere sotto il coordinamento della Direzione Generale dell'Associazione e con la collaborazione della Struttura Operativa.

A tal fine, oltre agli strumenti già illustrati si avrà la possibilità di proporre ulteriori riduzioni contributive che comunque non dovranno superare il 20% del contributo per i primi tre anni in base a quanto previsto dalla presente delibera.

La presente trova applicazione solo nel caso di contributi superiori al minimo associativo e la scontistica si va sommare alla scontistica d'ingresso.

Le aziende che usufruiranno del trattamento agevolativo di ingresso si impegnano a restare associate per almeno il primo triennio. Nel caso l'azienda risolvesse anticipatamente il rapporto associativo l'Associazione richiederà il versamento di quanto precedentemente ridotto.

8.b Adesione gruppi di imprese

Si intendono imprese appartenenti allo stesso gruppo quelle che fanno capo ad un medesimo soggetto/azienda, sulla base della documentazione presentata dallo stesso.

Per azienda "capofila" o "capogruppo" si intende quella con le retribuzioni complessive o fatturato annuo maggiori.

La direzione potrà applicare una **riduzione contributiva annuale fino al 50% del dovuto** per le aziende appartenenti al medesimo gruppo ad esclusione dell'Azienda Capofila.

Tale riduzione non si somma alla scontistica di ingresso riservata ai nuovi soci, ma si sostituisce ad essa.

8.c Riduzioni per crisi aziendale

L'associato può richiedere una riduzione del contributo motivata da
Delibera Contributiva 2020 pag. 4



documentata grave crisi aziendale **fino ad un massimo del 50% e per un periodo non superiore ai due anni.**

Gli indicatori di crisi sono individuati nel ricorso alla CIG, nella riduzione del fatturato, nella perdita d'esercizio non inferiore al 10% e in altri elementi significativi la cui valutazione è rimessa al Comitato di Presidenza.

La richiesta di riduzione deve pervenire entro il termine ultimo individuato per il pagamento della prima rata dei contributi associativi.

8.d Contributo associativo per le start up

In considerazione del valore strategico per lo sviluppo del territorio rivestito dalle **imprese start up**, l'iscrizione per queste ultime sarà a **titolo gratuito per la prima annualità.**

Ai fini della presente delibera si definiscono start up le imprese costituite da meno di 12 mesi dalla data di richiesta di adesione e se non derivanti da operazioni di fusione, scissione, cessione di azienda o ramo di azienda

Alla scadenza del primo anno solare di associazione a titolo gratuito il contributo associativo sarà calcolato secondo il criterio ordinario.

Resta comunque salvo il contributo minimo di **Euro 1.000,00.**

Tali imprese non hanno diritto di elettorato attivo e passivo durante il primo anno solare di adesione gratuita.

8.e Adesioni grandi Aziende – oltre 120 dipendenti

Per le aziende già associate e con numero di dipendenti superiore a 120 unità verrà richiesto il medesimo contributo previsto dall'accordo.

Per l'adesione di aziende con un numero di **dipendenti superiore a 120 unità**, l'accordo contributivo sarà definito a seguito di trattativa diretta tra l'azienda e la Direzione e previa ratifica del Consiglio di Presidenza.

9. ACCORDI CONTRIBUTIVI IN DEROGA

Gli accordi contributivi derogatori dei criteri ordinari conclusi negli anni precedenti dovranno essere gradualmente ricondotti nell'alveo della presente delibera.

La Direzione, unitamente allo staff tecnico, valuterà caso per caso e avvierà delle negoziazioni con le singole aziende i cui trattamenti derogatori siano fortemente agevolativi rispetto alla delibera attuale.

Resta confermato l'aumento del 20% previsto dalla delibera contributiva del 2019 (per il triennio 2019-2020-2021).



10. **NORMA TRANSITORIA AVVERTENZE GENERALI**

- Qualora un'azienda dovesse recedere volontariamente dall'Associazione e solo successivamente richiedere nuovamente l'adesione, verrà applicata la presente delibera non considerando gli eventuali accordi contributivi e i trattamenti agevolativi pregressi.
- Tutte le aziende che usufruiranno di trattamenti agevolativi si impegnano a restare associate per tutta la durata della riduzione. Nel caso l'azienda risolvesse anticipatamente il rapporto associativo l'Associazione richiederà il versamento di quanto precedentemente ridotto.

Fatto salvo quanto riportato nella presente delibera, si rimette al Consiglio di Presidenza ogni potere derogatorio sui criteri definiti.

La presente delibera ha validità fino a successive modifiche e/o integrazioni.